



Bruxelles, 27.6.2013
COM(2013) 466 final

2013/0217 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base dell'autorizzazione conferitale dal Consiglio, la Commissione europea ha avviato negoziati con la Repubblica gabonese per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 24 aprile 2013. Il nuovo protocollo copre un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 14 – ossia la data della firma del nuovo protocollo.

L'obiettivo principale del protocollo di accordo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque della Repubblica gabonese nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti esterni.

L'obiettivo generale è rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Gabon, nell'interesse di entrambe le Parti.

Nello specifico, il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

- 27 tonniere congelatrici con reti a circuizione
- 8 tonniere con lenze e canne

Su tale base la Commissione propone che il Consiglio autorizzi la firma e l'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 2005-2011. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di pesca con la Repubblica gabonese.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio recante conclusione del protocollo, nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 1 350 000 EUR, si basa su: a) un quantitativo di riferimento di 20 000 tonnellate, per un importo di 900 000 EUR per i diritti d'accesso e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica gabonese, per un importo di 450 000 EUR. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in

materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica gabonese in materia di lotta contro la pesca illegale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 450/2007¹ il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea.
- (2) L'ultimo protocollo di questo accordo di partenariato che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese² è scaduto il 2 dicembre 2011.
- (3) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Repubblica gabonese in materia di pesca. In seguito a tali negoziati, il 24 aprile 2013 è stato siglato un progetto di nuovo protocollo.
- (4) Occorre autorizzare la firma di questo nuovo protocollo, fatta salva la sua conclusione a una data successiva.
- (5) Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno prevedere l'applicazione provvisoria del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo (di seguito: "il protocollo").

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

¹ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 3.

² GU L 319 del 18.11.2006, pag. 17.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio stabilisce gli strumenti di pieno potere che autorizzano la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo a firmare il protocollo, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria, conformemente al suo articolo 14, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO
PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. A decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo e per un periodo di tre (3) anni, sono fissate le possibilità di pesca concesse a norma degli articoli 5 e 6 dell'accordo per permettere la cattura delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ad esclusione delle specie protette o vietate dall'ICCAT o dalla legislazione gabonese.

2. A decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo potranno beneficiare delle possibilità di pesca le attività svolte da:

a) 27 tonniere congelatrici con reti a circuizione

b) 8 tonniere con lenze e canne.

Il presente paragrafo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3. L'accesso alle risorse alieutiche delle zone di pesca gabonesi è concesso alle flotte straniere qualora esista un'eccedenza ai sensi dell'articolo 62 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dopo aver tenuto conto della capacità di sfruttamento delle flotte nazionali del Gabon.

4. In applicazione dell'articolo 6 dell'accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca gabonesi solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato 1 dello stesso.

Articolo 2

Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 1 350 000 EUR all'anno.

2. La contropartita finanziaria comprende:

a) un importo annuo per l'accesso alla zona di pesca gabonese di 900 000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 20 000 tonnellate/anno e

b) un importo specifico annuo di 450 000 EUR destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca del Gabon.

3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 9 del presente protocollo.

4. Il pagamento, da parte dell'Unione europea, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), relativa all'accesso delle navi unionali alla risorsa alieutica del Gabon è effettuato al massimo entro tre (3) mesi dalla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno e alla ricorrenza anniversaria della firma del protocollo per gli anni successivi.

5. Le due Parti hanno accettato di migliorare il monitoraggio periodico delle catture delle navi unionali nella zona di pesca gabonese. A tal fine, nel corso di una campagna di pesca, l'Unione analizzerà periodicamente i dati relativi alle catture e allo sforzo delle navi da pesca unionali presenti nella zona di pesca gabonese. L'Unione terrà il Gabon regolarmente informato in merito ai risultati di queste analisi. Al fine di gestire un eventuale superamento del quantitativo di riferimento, l'Unione informerà i suoi Stati membri e il Gabon non appena il totale delle catture registrate nella zona di pesca gabonese avrà raggiunto l'80% del quantitativo di riferimento fissato a 20 000 t.

6. Non appena il quantitativo globale delle catture avrà raggiunto l'80% del quantitativo di riferimento, la commissione mista si riunirà per stabilire le modalità del pagamento complementare dovuto al Gabon a titolo di questo eventuale superamento.

7. Fatto salvo il disposto del paragrafo 6 del presente articolo, nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi unionali superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

8. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità del Gabon.

9. La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico della Repubblica gabonese i cui riferimenti sono comunicati annualmente dalle autorità del Gabon.

Articolo 3

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nella zona di pesca gabonese

1. Le due Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca gabonese, in base ai principi di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini.

2. A partire dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo ed entro tre mesi da tale data, l'Unione europea e il Gabon concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale in conformità della strategia nazionale gabonese nel settore della pesca e del quadro politico della Commissione europea, nonché modalità di applicazione dettagliate concernenti segnatamente:

a) gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

- b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Gabon nell'ambito della politica nazionale della pesca e di altre politiche in grado di incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate, tra cui le zone marine protette;
- c) i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai fini di una valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.
3. La destinazione degli importi è fondata sugli obiettivi concordati dalle due Parti in sede di commissione mista, da realizzare conformemente al piano strategico "Gabon emergente" relativo al settore della pesca, nonché su una stima dell'impatto previsto dei progetti da realizzare.
4. Con riguardo al primo anno di applicazione del protocollo, le attribuzioni del sostegno finanziario al settore della pesca da parte del Gabon sono comunicate all'Unione europea o approvate nell'ambito della commissione mista.
5. Ogni anno il Gabon presenta uno stato di avanzamento dei progetti attuati con il finanziamento dell'aiuto settoriale che sarà esaminato dalla commissione mista sotto forma di una relazione annuale sui progressi compiuti. Il Gabon provvederà inoltre a redigere una relazione finale prima della scadenza del protocollo.
6. Il pagamento della contropartita finanziaria specifica per l'aiuto settoriale viene frazionato sulla base di una strategia fondata sull'analisi dei risultati dell'attuazione dell'aiuto settoriale e delle necessità.
7. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le Parti nell'ambito della commissione mista.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1. Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque gabonesi, basata sul principio di non discriminazione, con riguardo alle misure tecniche di conservazione, tra le diverse flotte che operano in tali acque e su quello di una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo l'Unione europea e il Gabon si impegnano a collaborare per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca gabonese e per contribuire alla gestione della pesca.
3. Le due Parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico (ICCAT) in materia di gestione responsabile della pesca.
4. In conformità all'articolo 4 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca le Parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9

dell'accordo medesimo per adottare misure atte a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività delle navi dell'Unione europea.

5. Qualora necessario, secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo, una riunione di esperti scientifici delle due Parti potrà essere convocata su richiesta di una di esse. A tale riunione potranno partecipare, in funzione delle necessità, esperti scientifici indipendenti, nonché osservatori, rappresentanti delle Parti interessate o rappresentanti di organismi regionali e internazionali per la gestione della pesca.

Articolo 5

Revisione delle possibilità di pesca

1. Le Parti possono adottare, in sede di commissione mista, le misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo che comportano una revisione delle possibilità di pesca. In tal caso, la contropartita finanziaria viene adeguata proporzionalmente e *pro rata temporis*.

2. Per quanto riguarda le categorie non previste dal protocollo in vigore, conformemente all'articolo 6, secondo comma, dell'accordo, le due Parti possono includere nuove possibilità di pesca sulla base dei migliori pareri scientifici, confermati dal comitato scientifico congiunto indipendente e adottati in sede di commissione mista.

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca

1. Su richiesta del Gabon, per alcune attività di pesca particolari il governo gabonese può fare appello all'Unione europea affinché prenda in considerazione la possibilità di una pesca sperimentale sotto il controllo diretto degli esperti scientifici delle due Parti e di quelli dell'ICCAT o dell'organizzazione regionale della pesca competente.

2. Le Parti incoraggiano la pesca sperimentale nella zona di pesca gabonese. A tal fine, su richiesta del Gabon, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri pertinenti. Le Parti effettuano la pesca sperimentale conformemente alle condizioni definite dal comitato scientifico previsto dal presente protocollo.

3. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono concesse per un periodo massimo di 12 mesi. Qualora le Parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati conclusivi, il governo può concedere alla flotta dell'Unione europea possibilità di pesca per nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. In tal caso sarà aumentata la contropartita finanziaria menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

4. Le navi dedite alla pesca esplorativa ai sensi del protocollo devono avere a bordo un osservatore quale definito nell'allegato.

Articolo 7

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1. La contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa, previa consultazione tra le Parti, qualora siano constatate una o più delle seguenti condizioni:

a) circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca gabonese;

b) mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle Parti che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

c) l'Unione europea o il Gabon constatano una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso.

2. Nei casi menzionati al paragrafo 1, le attività di pesca sono sospese. La revisione o la sospensione del pagamento vengono applicate fatta salva la contropartita finanziaria dovuta a titolo delle attività di pesca già realizzate precedentemente alla decisione di sospensione.

3. L'Unione europea, successivamente alla valutazione prevista all'articolo 3, paragrafo 4, si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento dell'aiuto finanziario al settore della pesca previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo in caso di mancato rispetto degli obiettivi di programmazione dell'aiuto settoriale o in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria.

4. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione e accordo delle Parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente agli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Tuttavia la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), può essere versata unicamente nei 6 mesi successivi alla scadenza del protocollo.

Articolo 8

Sospensione dell'applicazione del protocollo

1. L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti qualora siano constatate una o più delle seguenti condizioni:

a) circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca gabonese;

b) mutamenti significativi negli orientamenti politici di una delle Parti che incidano sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

- c) l'Unione europea o il Gabon constatano una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;
 - d) l'Unione europea non provvede al pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 10, paragrafo 2, del presente protocollo;
 - e) tra le Parti sorge una controversia in merito all'interpretazione del presente protocollo;
 - f) una delle Parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo, dell'allegato e delle appendici.
2. L'attuazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una Parte se la controversia che oppone le Parti non ha potuto essere risolta nel quadro delle consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista.
3. La sospensione dell'applicazione del protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata per iscritto dalla Parte interessata, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore della sospensione.
4. In caso di sospensione le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un'intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.
5. In caso di sospensione effettiva, le navi dell'Unione europea hanno l'obbligo di lasciare la zona di pesca gabonese entro un termine di 24 ore.

Articolo 9

Diritto nazionale

1. Salvo disposizione contraria del presente protocollo e dei relativi allegati, le attività dei pescherecci dell'Unione europea nella zona di pesca gabonese sono soggette alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Gabon.
2. Le autorità del Gabon informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche della politica nazionale della pesca o a nuove norme di legge nel settore della pesca precedentemente alla loro entrata in vigore.
3. In caso di contraddizioni tra le nuove disposizioni della legislazione nazionale gabonese, quali menzionate al paragrafo 2, e le disposizioni previste dal presente protocollo e dai relativi allegati, la commissione mista è convocata nel più breve termine al fine di chiarire gli aspetti che riguardano direttamente l'attività di pesca delle navi dell'Unione europea.

Articolo 10

Informatizzazione degli scambi

1. La Repubblica gabonese e l'Unione europea si impegnano a predisporre nel più breve termine i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.
2. I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta, previa approvazione da parte delle autorità competenti quali definite al capo I dell'allegato del presente protocollo.
3. Il Gabon e l'Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 11

Riservatezza

La Repubblica gabonese e l'Unione europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi europee e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Le due Parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque gabonesi siano resi di dominio pubblico, in conformità alle disposizioni dell'ICCAT in materia. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'applicazione dell'accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 12

Durata

Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per un periodo di tre (3) anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria stabilita all'articolo 14.

Articolo 13

Denuncia

1. In caso di denuncia del protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno tre mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto.
2. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti.

Articolo 14

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente protocollo e i relativi allegati entrano in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL GABON DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA

CAPO I

Disposizioni generali

1. Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o al Gabon in relazione a un'autorità competente designa:

- per l'UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'UE nel Gabon;
- per il Gabon: il Ministero della pesca.

2. Zona di pesca del Gabon

Fatte salve le disposizioni di cui al seguente punto 3, le navi dell'UE potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base all'interno della zona di pesca del Gabon.

Il Gabon comunica all'UE, precedentemente all'applicazione provvisoria del protocollo, le coordinate geografiche delle linee di base, della propria zona di pesca e di tutte le zone all'interno di essa in cui è vietata la pesca.

3. Zone vietate alla navigazione e alla pesca

Nelle zone adiacenti a quelle in cui vengono esercitate attività di prospezione e sfruttamento petrolifero è vietata ogni forma di navigazione. Le navi dell'Unione europea provvedono affinché nessuno dei propri dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) dotato di trasponditore venga introdotto nelle zone suddette, nonché nella fascia di 12 miglia nautiche definita a partire dalla linea di base.

Le zone vietate alla pesca comprendono i parchi nazionali, le zone marine protette e le zone di riproduzione dei pesci, conformemente alla normativa nazionale in vigore.

Il Ministero della pesca della Repubblica gabonese comunica i limiti di tali zone agli armatori al momento del rilascio della licenza di pesca.

Le zone vietate alla navigazione e alla pesca sono altresì comunicate per informazione all'UE, così come ogni altra modifica, che deve essere notificata almeno due mesi prima della sua applicazione.

4. Attività proibite

Il ricorso a navi ausiliarie è vietato nella zona di pesca del Gabon.

5. Designazione di un agente locale

Le navi dell'UE che prevedono di effettuare sbarchi in un porto del Gabon devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nel Gabon.

6. Conto bancario

Il Gabon comunica all'UE, precedentemente all'applicazione provvisoria del protocollo, le coordinate del conto o dei conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico delle navi dell'UE nel quadro dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine "licenza" equivale al termine "autorizzazione di pesca" quale definito nella legislazione dell'Unione europea.

1. Condizioni preliminari all'ottenimento di una licenza di pesca – navi ammissibili

Le licenze di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'UE e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Gabon nel quadro dell'accordo. Qualsiasi nave che intenda esercitare un'attività di pesca nel quadro del presente protocollo deve essere altresì iscritta nel registro dei pescherecci dell'ICCAT.

2. Domanda di licenza

L'UE presenta al Gabon una domanda di licenza per ogni nave che intende esercitare attività di pesca nel quadro dell'accordo, almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell'appendice 1 del presente allegato. Per ciascuna prima domanda di licenza nell'ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda deve essere accompagnata:

- i. dalla prova del pagamento del canone forfettario per il periodo di validità della licenza richiesta;
- ii. da nome e indirizzo del raccomandatario locale della nave, se esistente;
- iii. da una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, di una dimensione minima di 15 cm x 10 cm;
- iv. dalle coordinate del trasponditore VMS e da ogni altro documento specificamente richiesto nell'ambito dell'accordo.

La domanda di rinnovo di una licenza nell'ambito del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate sarà corredata unicamente della prova di pagamento del canone.

3. Canone forfettario e canone nazionale

1. L'importo del canone forfettario comprende tutte le tasse nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

2. L'importo dei canoni forfettari annui a carico degli armatori è fissato come segue, per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne:

- per il primo anno di applicazione del protocollo: **55 EUR** per tonnellata pescata nelle acque gabonesi;
- per il secondo e il terzo anno: **65 EUR** per tonnellata pescata.

3. Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, di un canone nazionale pari all'importo forfettario seguente:

- per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne: **13 750 EUR** all'anno per tutta la durata del protocollo.

4. Elenco provvisorio delle navi richiedenti

Non appena ricevute le domande di licenza, il Gabon stabilisce per ciascuna categoria di navi l'elenco provvisorio delle navi richiedenti. Questo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.

L'UE trasmette l'elenco provvisorio all'armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'UE, il Gabon può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore, o al suo raccomandatario, e ne trasmette copia all'UE.

5. Rilascio della licenza

Il Gabon rilascia l'autorizzazione agli armatori entro un termine di 15 giorni a decorrere dal ricevimento del fascicolo di domanda completo.

In caso di rinnovo di una licenza nel corso del periodo di applicazione del protocollo, la nuova licenza dovrà contenere un riferimento esplicito alla licenza iniziale.

L'UE trasmette la licenza all'armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'UE, il Gabon può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore, o al suo raccomandatario, e ne trasmette copia all'UE.

6. Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le licenze, il Gabon stabilisce senza indugio per ciascuna categoria di navi l'elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nella sua zona. L'elenco è immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE e sostituisce l'elenco provvisorio sopra menzionato.

7. Durata di validità della licenza

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

Per determinare l'inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:

- i) nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;
- ii) in seguito, ogni anno civile completo;
- iii) nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1° gennaio e la data di scadenza del protocollo;
- iv) in riferimento al primo e all'ultimo anno di applicazione del protocollo, il canone nazionale è calcolato *pro rata temporis*.

La licenza è rilasciata per una nave specifica e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, e su richiesta dell'UE, la licenza è sostituita da una nuova autorizzazione a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

Ai fini del trasferimento, l'armatore o il suo raccomandatario consegna al Gabon la licenza da sostituire e il Gabon redige entro il più breve termine l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata nel più breve termine all'armatore o al suo raccomandatario al momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da sostituire.

8. Detenzione a bordo della licenza

La licenza, o in mancanza di essa una copia valida 45 giorni a partire dalla data del rilascio, deve essere sempre conservata a bordo della nave.

Le navi sono tuttavia autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio di cui al punto 4. Tali navi devono tenere permanentemente a bordo una copia dell'elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva licenza.

Il Gabon aggiorna quanto prima l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.

CAPO III

Misure tecniche

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di una licenza, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all'appendice 2 del presente allegato.

Le navi rispettano tutte le raccomandazioni adottate dall'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) o le disposizioni della legislazione gabonese applicabili in materia.

Nel corso delle operazioni di pesca nella zona di pesca gabonese, e ad eccezione dei dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) derivanti naturali, l'utilizzo di strumenti ausiliari di pesca che modificano il comportamento delle specie di grandi migratori e favoriscono in particolare la loro concentrazione in prossimità dello strumento ausiliario di pesca o sotto di esso sarà limitato a DCP derivanti artificiali detti ecologici la cui concezione, costruzione e utilizzazione dovranno permettere di evitare ogni cattura accidentale di cetacei, squali o tartarughe da parte dello strumento ausiliario. I materiali di cui gli strumenti ausiliari sono costituiti dovranno essere biodegradabili. La posa e l'uso dei suddetti DCP derivanti artificiali saranno soggetti all'adozione, da parte dell'Unione europea, di un piano di gestione conforme alle disposizioni adottate dall'ICCAT.

CAPO IV

Dichiarazione delle catture

1. Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell'UE operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca in francese, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all'appendice 3 del presente allegato.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca gabonese.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero.

Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2. Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Gabon i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca gabonese.

I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

i) in caso di passaggio in un porto del Gabon, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Gabon, che ne dichiara il ricevimento per iscritto;

ii) in caso di uscita dalla zona di pesca gabonese senza passare preliminarmente per un porto del Gabon, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di 14 giorni a decorrere dall'arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei 30 giorni successivi all'uscita dalla zona del Gabon;

a) mediante spedizione postale al Gabon;

b) via fax, al numero comunicato dal Gabon;

c) oppure per posta elettronica.

Le due Parti si adoperano per istituire un sistema di dichiarazione delle catture basato su uno scambio elettronico dell'insieme dei dati al fine di accelerarne la trasmissione.

Non appena risulti possibile la trasmissione delle dichiarazioni di cattura per posta elettronica, il comandante trasmette i giornali di pesca al Gabon all'indirizzo di posta elettronica da esso comunicato. Il Gabon conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica.

Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca alla delegazione dell'UE in Gabon. Per le navi tonniere con reti a circuizione e per quelle con lenze e canne, il comandante invia altresì una copia di tutti i giornali di pesca all'*Institut de Recherche Agricole et Forestière* (IRAF) del Gabon nonché ad uno degli istituti scientifici seguenti:

i) IRD (*Institut de recherche pour le développement*),

ii) IEO (*Instituto Español de Oceanografía*),

iii) IPMA (*Instituto Português do Mar e da Atmosfèra*).

Se la nave torna nella zona del Gabon nel periodo di validità della sua licenza è tenuta a presentare una nuova dichiarazione di catture.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Gabon può sospendere la licenza della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione delle catture mancante e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Gabon può rifiutare il rinnovo della licenza. Il Gabon informa senza indugio l'UE di ogni sanzione applicata in questo contesto.

3. Transizione verso un sistema elettronico

Le due Parti si dichiarano disposte a effettuare la transizione verso un sistema elettronico di dichiarazione delle catture conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell'appendice 6. Le Parti convengono di definire di comune accordo le modalità di tale trasmissione con l'obiettivo di rendere il sistema operativo entro il più breve termine. Il Gabon informa l'UE non appena le condizioni di questa transizione siano soddisfatte. A partire dalla data di trasmissione di questa informazione, le due Parti si accordano su un termine di due mesi per rendere il sistema pienamente operativo.

4. Computo dei canoni per le navi tonniere con reti a circuizione e le navi tonniere con lenze e canne

Fino alla messa in funzione del sistema elettronico previsto al punto 3, l'UE stabilisce per ciascuna nave tonniere con reti a circuizione e ciascuna nave tonniere con lenze e canne, sulla base delle dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici sopra indicati, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno di calendario precedente.

L'UE invia questo computo finale al Gabon e all'armatore entro il 31 luglio dell'anno in corso.

Fino alla messa in funzione effettiva del sistema elettronico previsto al punto 3, l'UE stabilisce per ciascuna nave tonniere con reti a circuizione e ciascuna nave tonniere con lenze e canne, sulla base dei giornali di bordo archiviati presso i centri di sorveglianza della pesca (CSP) dello Stato di bandiera, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno di calendario precedente.

L'UE comunica questo computo finale al Gabon e all'armatore entro il 31 luglio dell'anno in corso.

In entrambi i casi ed entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di trasmissione, il Gabon può contestare il computo finale sulla base di elementi giustificativi. In caso di disaccordo, le Parti si concertano nell'ambito della commissione mista. Se il Gabon non presenta obiezioni entro il termine di 30 giorni, il computo finale si considera adottato.

Alla data di comunicazione del computo finale dalle catture al Gabon, l'UE trasmetterà una sintesi dei dati relativi alle catture e allo sforzo delle navi dell'UE corrispondenti alla loro attività di pesca su DCP nella zona di pesca del Gabon, conformandosi alle misure e agli obblighi adottati dall'ICCAT, in particolare per il tramite della raccomandazione 11/01.

CAPO V

Sbarchi

1. Procedura di sbarco

Il comandante di una nave dell'UE che desidera sbarcare catture effettuate nella zona del Gabon in un porto del Gabon deve notificare al Gabon, almeno 24 ore prima dello sbarco:

- a) il nome della nave da pesca che deve sbarcare;
- b) il porto di sbarco;
- c) la data e l'ora previste per lo sbarco;
- d) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3).

Le navi devono sbarcare nei porti del Gabon tutte le catture accessorie effettuate nella zona di pesca del Gabon.

L'operazione di sbarco deve avvenire nelle acque di un porto del Gabon a tal fine autorizzato. Il trasbordo è vietato.

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalla legislazione del Gabon.

2. Incoraggiamento degli sbarchi

a) Tonniere con reti a circuizione

Non appena le strutture portuali e di trasformazione del tonno saranno operative in Gabon, gli armatori si impegnano a sbarcare almeno il 30% delle catture realizzate nelle acque gabonesi, tenendo conto delle necessità effettive dell'unità di produzione. In occasione di questi sbarchi, le navi tonniere sbarcheranno altresì la totalità delle catture accessorie detenute a bordo al fine di alimentare il mercato locale. I suddetti sbarchi effettuati in Gabon dovranno poter essere commercializzati ai prezzi del mercato. Nel caso in cui l'unità di produzione sia sottoalimentata, le Parti convocheranno la commissione mista al fine di trovare una soluzione.

b) Tonniere con lenze e canne

Gli armatori si impegnano a sbarcare la totalità delle catture realizzate nelle acque del Gabon al fine di alimentare il mercato locale.

c) Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano fatta salva la notifica, ad opera della Parte gabonese, della messa in funzione effettiva delle infrastrutture interessate e previo esame ad opera della commissione mista.

CAPO VI

Controllo

1. Entrata e uscita dalla zona

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca gabonese di una nave dell'UE titolare di una licenza deve essere notificata al Gabon con un anticipo minimo di 6 ore prima dell'entrata o dell'uscita.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

- i) la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;
- ii) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;
- iii) la presentazione dei prodotti.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure, ove ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dal Gabon. Il Gabon conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica. Il Gabon notifica immediatamente alle navi interessate e all'UE eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Ogni nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona del Gabon senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca illegalmente.

2. Ispezione in mare

L'ispezione in mare, nella zona del Gabon, delle navi dell'UE titolari di una licenza è effettuata da navi e ispettori del Gabon chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo, gli ispettori del Gabon comunicano alla nave dell'UE la propria intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.

Gli ispettori del Gabon restano a bordo della nave dell'UE solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Il Gabon può autorizzare l'UE a partecipare all'ispezione in mare in qualità di osservatore.

Il comandante della nave dell'UE facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori del Gabon.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del Gabon redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'UE ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'UE.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore nel corso del procedimento connesso all'infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma". Prima di lasciare la nave dell'UE, gli ispettori del Gabon consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. Il Gabon trasmette una copia del rapporto di ispezione all'UE entro un termine di 8 giorni a decorrere dall'ispezione.

3. Ispezione in porto

L'ispezione in porto delle navi dell'UE che sbarcano nelle acque di un porto del Gabon catture effettuate nella zona del Gabon è condotta da ispettori abilitati.

L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione. Gli ispettori del Gabon restano a bordo della nave dell'UE solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione e svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'operazione di sbarco e il carico.

Il Gabon può autorizzare l'UE a partecipare all'ispezione in porto in qualità di osservatore.

Il comandante della nave dell'UE facilita il lavoro degli ispettori del Gabon.

Al termine di ciascuna ispezione, l'ispettore del Gabon redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'UE ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'UE.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore nel corso del procedimento connesso all'infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma".

Non appena conclusa l'ispezione, l'ispettore del Gabon consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell'UE. Il Gabon trasmette una copia del rapporto di ispezione all'UE entro un termine di 8 giorni a decorrere dall'ispezione.

4. Sorveglianza partecipativa in materia di lotta contro la pesca INN

Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell'Unione europea segnalano la presenza, nella zona di pesca del Gabon, di qualsiasi altro peschereccio che non figuri nell'elenco delle navi autorizzate a pescare nel Gabon.

Il comandante di un peschereccio dell'UE che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili con riguardo a tale osservazione. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio all'autorità competente dello Stato membro della nave che ha effettuato l'osservazione, la quale li trasmette alla Commissione europea o all'organismo da essa designato. La Commissione europea trasmette questa informazione al Gabon.

Il Gabon trasmette quanto prima all'UE tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nella zona di pesca gabonese.

CAPO VII

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1. Messaggi di posizione delle navi – sistema VMS

Durante la loro permanenza nella zona del Gabon, le navi dell'UE titolari di una licenza devono disporre di un sistema di sorveglianza via satellite (*Vessel Monitoring System* - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di sorveglianza della pesca (CSP) del loro Stato di bandiera.

Ogni messaggio di posizione reca le seguenti informazioni:

- a) l'identificazione della nave,
- b) l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un margine di affidabilità del 99%,
- c) la data e l'ora di registrazione della posizione,
- d) la velocità e la rotta della nave.

Ogni messaggio di posizione deve essere configurato secondo il formato di cui all'appendice 4 del presente allegato.

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona del Gabon è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del Gabon, che viene identificata con il codice "EXI".

Il CSP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CSP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di 10 giorni. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Gabon.

Le navi che pescano nella zona del Gabon con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CSP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Gabon

Il CSP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CSP del Gabon. I CSP dello Stato di bandiera e del Gabon si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CSP dello Stato di bandiera e del Gabon avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CSP del Gabon informa senza indugio il CSP dello Stato di bandiera e l'UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di una licenza quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Il Gabon verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CSP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente nel Gabon.

5. Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, il Gabon può chiedere al CSP dello Stato di bandiera, con copia all'UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Questi elementi di prova devono essere trasmessi dal Gabon al CSP dello Stato di bandiera e all'UE. Il CSP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Gabon i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine determinato, il Gabon ne informa immediatamente il CSP dello Stato di bandiera e l'UE; esso li informa successivamente delle eventuali misure adottate.

CAPO VIII

Infrazioni

1. Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione commessa da una nave dell'UE titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso quanto prima all'UE e allo Stato di bandiera.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore nel corso del procedimento connesso all'infrazione. Il comandante della nave presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione.

2. Fermo della nave – Riunione di informazione

Ove consentito dalla legislazione vigente del Gabon per l'infrazione in oggetto, ogni nave dell'UE in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto del Gabon.

Il Gabon notifica all'UE, entro un termine massimo di 24 ore, ogni fermo di una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Gabon organizza su richiesta dell'UE, entro il termine di un giorno lavorativo successivo alla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.

3. Sanzione dell'infrazione – Procedura transattiva

La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata dal Gabon secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Se la risoluzione dell'infrazione richiede una procedura giudiziaria, prima dell'avvio di quest'ultima, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, fra il Gabon e l'UE viene avviata una procedura transazionale volta a determinare i termini e il livello della sanzione. Alla procedura transattiva possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell'UE. La procedura transattiva si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo della nave.

4. Procedimento giudiziario – Cauzione bancaria

Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Gabon il cui importo, fissato dal Gabon, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

- a) nella sua totalità, se non è imposta alcuna sanzione,
- b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

Il Gabon informa l'UE sui risultati della procedura giudiziaria entro un termine di 8 giorni a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

5. Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transazionale o al deposito della cauzione bancaria.

CAPO IX

Imbarco di marittimi

1. Gli armatori di tonniere con reti a circuizione e tonniere con lenze e canne si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

- per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca dei paesi terzi proviene dai paesi ACP;
- per la flotta delle tonniere con lenze e canne, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca dei paesi terzi proviene dai paesi ACP.

2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare marittimi di nazionalità gabonese.

3. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'UE. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4. I contratti di lavoro dei marittimi dei paesi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5. Il salario dei marittimi dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi del Gabon e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

6. I marittimi ingaggiati dalle navi dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

CAPO X

Osservatori

1. Osservazione delle attività di pesca

Le navi titolari di una licenza sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

Il suddetto regime di osservazione è conforme a quanto previsto dalle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico).

2. Navi e osservatori designati

Il Gabon designa le navi dell'UE che devono imbarcare un osservatore nonché l'osservatore ad esse assegnato almeno 15 giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore. Su richiesta delle autorità gabonesi, i pescherecci dell'UE imbarcano un osservatore; l'obiettivo del programma di osservazione è di garantire una copertura del 25% delle navi autorizzate.

Al momento del rilascio della licenza, il Gabon informa l'UE e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave. Il Gabon informa senza indugio l'UE e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

Il Gabon procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle del Gabon.

La presenza dell'osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni.

3. Contropartita finanziaria forfettaria

All'atto del pagamento del canone annuo, l'armatore versa al Gabon per ciascuna nave un importo forfettario di 200 EUR.

3. Retribuzione dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Gabon.

4. Condizioni di imbarco

Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dal Gabon.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il

giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.

5. *Obblighi dell'osservatore*

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

- a) prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;
- b) rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;
- c) rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

6. *Imbarco e sbarco dell'osservatore*

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

L'armatore o il suo rappresentante comunica al Gabon, con un preavviso di 10 giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

Se l'osservatore non si presenta nelle 12 ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

Se l'osservatore non è sbarcato in un porto del Gabon, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nel Gabon nel più breve termine.

7. *Compiti dell'osservatore*

L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

- a) osserva l'attività di pesca della nave;
- b) verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;
- c) procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico;
- d) prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
- e) verifica i dati sulle catture effettuate nella zona del Gabon riportati nel giornale di bordo;
- f) verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;
- g) comunica le proprie osservazioni via radio, fax o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nella zona del Gabon, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

8. *Rapporto dell'osservatore*

Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al Gabon, che ne trasmette una copia all'UE entro un termine di 8 giorni a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.

Appendici del presente allegato

- 1. Appendice 1 – Modulo di domanda di licenza
- 2. Appendice 2 – Scheda tecnica

3. Appendice 3 – Giornale di pesca
4. Appendice 4 – Formato del messaggio di posizione VMS
5. Appendice 5 – Limiti della zona di pesca gabonese
6. Appendice 6 - Segnalazione elettronica delle operazioni di pesca

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA GABON – UNIONE EUROPEA

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

I - RICHIEDENTE

1. Nome dell'armatore:

.....

2. Indirizzo dell'armatore:

.....

2. Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:

.....

3. Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:

.....

4. Telefono: Fax: e-mail:

.....

5. Nome del comandante: Nazionalità: e-mail:

.....

II - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1. Nome della nave:

.....

2. Stato di bandiera:

.....

3. Numero di immatricolazione esterno:

.....

4. Porto di immatricolazione: MMSI:

..... Numero IMO :

5. Data di acquisizione della bandiera attuale:/...../..... Precedente bandiera (se del caso):

6. Anno e luogo di costruzione:/...../..... a..... Indicativo di chiamata:

7. Frequenza di chiamata: Numero di telefono satellitare:

.....

8. Materiale di costruzione dello scafo: Acciaio Legno Poliestere Altro

.....

III - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1. Lunghezza fuori tutto: Larghezza:
2. Stazza (in GT, secondo la Convenzione di Londra): Stazza netta:
3. Potenza del motore principale in kW: Marca: Tipo:
4. Tipo di nave : Tonniere con reti a circuizione Tonniere con lenze e canne
5. Attrezzi da pesca:
6. Zone di pesca: Specie bersaglio:
7. Porto designato per le operazioni di sbarco:
8. Numero totale dei membri dell'equipaggio:
9. Sistema di conservazione a bordo: Fresco Refrigerazione Misto Congelamento
10. Capacità di congelamento (t/24 ore):Capacità delle stive: Numero:
11. **Trasponditore VMS:**

Costruttore: Modello: Numero di serie:

Versione del programma: Operatore satellitare:

Il sottoscritto certifica che le informazioni indicate nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.

Fatto a, il

Firma del richiedente

Appendice 2 – Scheda tecnica

Zona di pesca	
Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, escluse le zone vietate alla navigazione e alla pesca quali previste all'appendice 5.	
Categorie autorizzate:	
Tonniere con reti a circuizione Tonniere con lenze e canne	
Catture accessorie:	
Rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO	
Canoni e quantitativi	
Canone per tonnellata catturata	Tonniere con reti a circuizione e tonniere con lenze e canne: - 1° anno 55 EUR/t - 2° e 3° anno: 65 EUR/t
Canone nazionale annuo	Tonniere con reti a circuizione e tonniere con lenze e canne: 13 750 EUR/anno per tutta la durata del protocollo
Numero di navi autorizzate a pescare	27 tonniere con reti a circuizione 8 tonniere con lenze e canne
Altro	
Osservatori a bordo del 25% delle navi autorizzate a pescare – contributo finanziario forfettario: 200 EUR per unità e per anno. Marittimi: il 20% dei marittimi imbarcati devono essere cittadini di paesi ACP.	

Appendice 3 – Giornale di pesca

GIORNALE DI BORDO DELL'ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO

Nome della nave:	Stazza lorda:	PARTENZA della nave:	Me se	Gior no	An no	Porto	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td>Palangari</td></tr> <tr><td>Esche vive</td></tr> <tr><td>Ciancioli</td></tr> <tr><td>Reti da traino</td></tr> <tr><td>Altro</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>		Palangari	Esche vive	Ciancioli	Reti da traino	Altro		
Palangari															
Esche vive															
Ciancioli															
Reti da traino															
Altro															
Stato di bandiera:	Capacità - (TM):	RITORNO della nave:													
Numero di immatricolazione:	Comandante:														
Armatore:	Numero dei membri dell'equipaggio:														
Indirizzo:	Data del rapporto:														
	(Autore del rapporto):	Numero di giorni in mare:		Numero di giorni di pesca:		Numero della bordata:									
				Numero di cale:											

Data		Settore		Catture																		Esca utilizzata									
Me se	Gior no	Latitudine N/S	Longitudine E/O	T° superficia le dell' acqua (°C)	Sforzo di pesca Numer o di ami utilizza ti	Tonno rosso		Tonno albaco ra		(Tonno obeso)		(Tonn o bianco)		(Pesce spada)		(Marlin striato) (Marlin bianco)		(Marlin nero)		(Pesce vela)		Tonnetto striato		(Catture miste)		Totale giorna liero		Costardelle	Totani	Esche vive	(Altro)
						<i>Thunnus thynnus o maccoyi</i>	<i>Thunnus albacares</i>	<i>Thunnus obesus</i>	<i>Thunnus alalunga</i>	<i>Xiphias gladius</i>	<i>Tetrapturus audax o albidus</i>	<i>Makaira indica</i>	<i>Istiophorus albicans o platypterus</i>	<i>Katsuwonus pelamis</i>	(solo in kg)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
						Nu me ro	Peso kg	Nu me ro	k g	Nu me ro	kg	Nu me ro	k g	Nu me ro	kg	Nu me ro	kg	Nu me ro	kg	Num ero	kg	Nu me ro	kg	Nu me ro	kg	Nu me ro	kg				
QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG)																															

Osservazioni:

1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno.

2 - Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna.

3 - Per "giorno" si intende il giorno di cala del palangaro.

4 - Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.

5 - L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco.

6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate.

Appendice 4

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL GABON

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Contenuto
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Stato di bandiera	FS	O	Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI)
Indicativo di chiamata (IRCS)	RC	O	Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave – Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi

Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- (1) I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.
- (2) Una doppia barra (//) e il codice "SR" indicano l'inizio della trasmissione.
- (3) Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (/).
- (4) Un'unica barra (/) separa il codice dal dato.
- (5) Il codice "ER" seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.
- (6) I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine del messaggio.

Appendice 5

**LIMITI DELLA ZONA DI PESCA GABONESE
COORDINATE DELLA ZONA DI PESCA**

Le autorità competenti del Gabon comunicano ai servizi competenti dell'UE le coordinate geografiche della linea di base gabonese, della zona di pesca gabonese e delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Le autorità del Gabon si impegnano altresì a comunicare con almeno un mese di anticipo ogni modifica relativa alle suddette delimitazioni.

Appendice 6

(a) Linee direttrici per l'inquadramento e l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

Riferimento: allegato del protocollo dell'accordo di pesca UE/Gabon.

Disposizioni generali

- (1) Ogni nave da pesca dell'UE deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato "sistema ERS", in grado di registrare e trasmettere dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati "dati ERS", quando la nave opera nelle acque del Gabon.
- (2) Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nelle acque del Gabon per svolgere attività di pesca.
- (3) I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di sorveglianza della pesca (di seguito: CSP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al CSP del Gabon.
- (4) Lo Stato membro di bandiera e il Gabon si accertano che i rispettivi CSP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm] nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni.
- (5) Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di 6 mesi dalla loro introduzione.
- (6) La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'UE, identificati come DEH (*Data Exchange Highway*).
- (7) Lo Stato di bandiera e il Gabon designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.
 - (a) I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei mesi.
 - (b) I CSP dello Stato di bandiera e del Gabon si comunicano reciprocamente, prima della messa in produzione del sistema ERS da parte del fornitore, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS.
 - (c) Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

Compilazione e comunicazione dei dati ERS

- (8) La nave da pesca dell'UE deve:
 - (a) comunicare quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nelle acque del Gabon;
 - (b) registrare per ciascuna operazione di pesca i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare;

- (c) per le specie identificate nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Gabon deve essere altresì indicata l'assenza di catture;
- (d) ciascuna specie deve essere identificata mediante il suo codice FAO alfa-3;
- (e) i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo e, ove richiesto, in numero di individui;
- (f) registrare nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;
- (g) registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) nelle acque del Gabon un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Gabon i quantitativi detenuti a bordo al momento di ciascun passaggio;
- (h) trasmettere quotidianamente i dati ERS al CSP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al paragrafo 3, al massimo entro le 23:59 UTC.
- (9) Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.
- (10) Il CSP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CSP del Gabon.
- (11) Il CSP del Gabon conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CSP dello Stato di bandiera

- (12) Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CSP dello Stato di bandiera.
- (13) Lo Stato di bandiera informa il Gabon in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.
- (14) In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. Se entro tale termine di 10 giorni la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le attività di pesca nelle acque del Gabon solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Gabon.
- (15) Una nave da pesca non può lasciare un porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando:
 - (a) il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e del Gabon, oppure
 - (b) non venga a ciò autorizzata dallo Stato membro di bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Gabon della sua decisione prima della partenza della nave.
- (16) Le navi dell'UE che operano nelle acque del Gabon con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CSP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CSP del Gabon.

- (17) I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione del Gabon tramite il sistema ERS a causa del guasto di cui al paragrafo 10 sono trasmessi dal CSP dello Stato di bandiera al CSP del Gabon con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati.
- (18) Se il CSP del Gabon non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, il Gabon può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

Problemi operativi dei CSP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CSP del Gabon

- (19) Quando uno dei CSP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CSP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.
- (20) Il CSP dello Stato di bandiera e il CSP del Gabon convengono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, sui mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CSP e si informano senza indugio di qualunque modifica.
- (21) Quando il CSP del Gabon segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CSP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CSP dello Stato di bandiera informa il CSP del Gabon e l'UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.
- (22) Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CSP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CSP del Gabon ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.
- (23) Il Gabon informa i propri servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CSP del Gabon in seguito a un problema operativo di uno dei CSP.

Manutenzione di un CSP

- (24) Gli interventi di manutenzione pianificati di un CSP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CSP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CSP non appena possibile.
- (25) Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS interessati vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.
- (26) Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CSP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.
- (27) Il Gabon informa i suoi servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CSP.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

- 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB³

11. – Affari marittimi e pesca
11.03 – Pesca internazionale e diritto del mare

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁴
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso delle navi da pesca dell'Unione europea a zone di pesca situate nella zona economica esclusiva (ZEE) di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2. *Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APP con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

³ ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) - ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

⁴ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Affari marittimi e pesca, pesca internazionale e diritto del mare, accordi di pesca internazionali (linea di bilancio 11.0301)

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo contribuisce a mantenere possibilità di pesca per le navi europee nella zona di pesca gabonese.

Il protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, segnatamente in materia di lotta contro la pesca illegale.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione del mercato unionale (a livello aggregato con altri APP).

Numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

Il protocollo relativo al periodo 2005-2011 è scaduto il 2 dicembre 2011. È previsto che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma. Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca, parallelamente alla presente procedura è stata avviata una procedura per l'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.

Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare l'attività di pesca della flotta europea nella zona di pesca gabonese e permetterà agli armatori europei di chiedere licenze per l'esercizio della pesca nelle acque del Gabon. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Esso prevede in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. È stato intensificato il sostegno settoriale al fine di assistere la Repubblica gabonese nel quadro della sua strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Nel caso di questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell'UE indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. L'Unione europea auspica inoltre che, con questo protocollo, la Repubblica gabonese continuerà a cooperare efficacemente con l'Unione, in particolare nella lotta contro la pesca illegale.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'analisi delle catture effettuate nell'ambito del protocollo precedente ha indotto le Parti ad aumentare il quantitativo di riferimento. Il sostegno settoriale è stato rafforzato tenendo conto delle priorità della strategia nazionale in materia di pesca nonché delle necessità in termini di rafforzamento delle capacità dell'amministrazione gabonese responsabile della pesca.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I fondi versati nell'ambito degli APP costituiscono entrate fruibili nei bilanci degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi fondi all'attuazione di iniziative nell'ambito della politica settoriale del paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o di programmi a livello nazionale nel settore della pesca.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla data della firma del protocollo per una durata di tre anni
- Incidenza finanziaria dal 2013 al 2015.

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁵

Gestione centralizzata diretta a opera della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- agenzie esecutive
- organismi istituiti dalle Comunità⁶
- organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

⁵ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

⁶ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la pesca residente in Gabon e con la delegazione dell'Unione europea a Libreville) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo, in particolare sotto il profilo dell'utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture.

L'APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e i paesi terzi facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, ove necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

L'adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, in particolare per quanto concerne gli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca (sottoprogrammazione). Non sono sorte difficoltà di questo tipo con la Repubblica gabonese nel corso dell'attuazione del protocollo 2005-2011.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata all'articolo 3 rientra tra le modalità di controllo.

Il protocollo prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con la Repubblica gabonese al fine di migliorare la gestione dell'accordo e rafforzare il contributo dell'Unione europea alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APP sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria. Per il protocollo in oggetto, l'articolo 2, paragrafo 9, stabilisce che la totalità della contropartita finanziaria deve essere versata su un conto bancario unico del Tesoro pubblico del Gabon.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss. / Non diss. (7)	di paesi EFTA ⁸	di paesi candidati ⁹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
2	11.0301 Accordi internazionali in materia di pesca	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

(non applicabile)

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss. / Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO

⁷ Diss = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁹ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero 2	Conservazione e gestione delle risorse naturali
--	-------------	---

DG: MARE			Anno N ¹⁰ 2013	Anno N+1 2014	Anno N+2 2015	Anno N+3 2016	Anno N+4 2017	TOTALE
• Stanziamenti operativi								
Numero della linea di bilancio 11.0301	Impegni	(1)	1,350	1,350	1,350			4,050
	Pagamenti	(2)	1,350	1,350	1,350			4,050
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)						
	Pagamenti	(2a)						
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹¹								
Numero della linea di bilancio 11.010404		(3)	0,037	0,037	0,037			
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1+ 1a +3	1,387	1,387	1,387			4,161

¹⁰ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

¹¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

	Pagamenti	=2+ 2a +3	1,387	1,387	1,387				4,161
--	-----------	-----------------	-------	-------	-------	--	--	--	--------------

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	1,350	1,350	1,350				4,050
	Pagamenti	(5)	1,350	1,350	1,350				4,050
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,037	0,037	0,037				0,111
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	1,387	1,387	1,387				4,161
	Pagamenti	=5+ 6	1,387	1,387	1,387				4,161

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: (non applicabile)

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)							
	Pagamenti	(5)							
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)							
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6							
	Pagamenti	=5+ 6							

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ¹² 2013	Anno N+1 2014	Anno N+2 2015	Anno N+3 2016	Anno N+4 2017	TOTALE
DG: MARE							
• Risorse umane		0,059	0,059	0,059			0,177
• Altre spese amministrative		0,010	0,010	0,010			0,030
TOTALE DG MARE	Stanziamenti	0,069	0,069	0,069			0,207

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,069	0,069	0,069			0,207
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ¹³ 2013	Anno N+1 2014	Anno N+2 2015	Anno N+3 2016	Anno N+4 2017	TOTALE

¹² L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

¹³ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	1,456	1,456	1,456			4,368
	Pagamenti	1,456	1,456	1,456			4,368

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N 2013	Anno N+1 2014	Anno N+2 2015	Anno N+3 2016	Anno N+4 2017				TOTALE									
	RISULTATI																			
	Tipo ¹⁴	Costo medio	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁵ ...																				
Licenze tonniere	stazza	45 EUR/t	20,000	0,9	20,000	0,9	20,000	0,9												
Sostegno settoriale		0,450	1	0,450	1	0,450	1	0,450												
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1				1,350		1,350		1,350												4,050
OBIETTIVO SPECIFICO 2...																				
Risultato																				
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																				

¹⁴ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

¹⁵ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici...".

COSTO TOTALE		1,350		1,350		1,350										4,050
---------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹⁶ 2013	Anno N+1 2014	Anno N+2 2015	Anno N+3 2016	Anno N+4 2017	TOTALE
--	---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale						
Risorse umane	0,059	0,059	0,059			0,177
Altre spese amministrative	0,010	0,010	0,010			0,030
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,069	0,069	0,069			0,207

Esclusa la RUBRICA 5¹⁷ del quadro finanziario pluriennale						
Risorse umane	0,031	0,031	0,031			0,093
Altre spese di natura amministrativa	0,006	0,006	0,006			0,018
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,037	0,037	0,037			0,111

TOTALE	0,106	0,106	0,106			0,318
---------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--------------

¹⁶ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

¹⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Il fabbisogno di stanziamenti amministrativi è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N 2013	Anno N+1 2014	Anno N+2 2015	Anno N+3 2016	Anno N+3 2017		
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	0,35	0,35	0,35				
11 01 01 02 (nelle delegazioni)							
11 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹⁸							
11 01 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)	0,1	0,1	0,1				
11 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
11 01 04 04¹⁹	- in sede ²⁰						
	- nelle delegazioni	0,25	0,25	0,25			
11 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	0,7	0,7	0,7				

11 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹⁸ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire"); JED = giovane esperto in delegazione ("Jeune Expert en Délégation").

¹⁹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

²⁰ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

Descrizione dei compiti da svolgere:

<p>Funzionari e agenti temporanei</p>	<p>Gestione e monitoraggio del processo di (ri)negoziazione dell'APP e dell'approvazione dell'esito dei negoziati da parte delle istituzioni; gestione dell'APP in corso, compreso il monitoraggio finanziario e operativo permanente; gestione delle licenze.</p> <p>desk officer DG MARE + CU/ CU aggiunto + segretariato: stimato globalmente a 0,45 persone/anno</p> <p>Calcolo delle spese: 0,45 persone/anno x 131 000 EUR/anno = 58 950 EUR => 0,059 Mio EUR</p>
<p>Personale esterno</p>	<p>Monitoraggio dell'esecuzione dell'aiuto settoriale - AC in delegazione (Libreville): stimato globalmente a 0,25 persone/anno</p> <p>Calcolo delle spese: 0,25 persone/anno x 125 000 EUR/anno = 31 250 EUR => 0,031 Mio EUR</p>

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della rubrica pertinente del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale²¹.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo cofinanziamento di								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

²¹ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²²					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo....									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

²² Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.